

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Denominazione – Sede - Finalità

Articolo 1

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: “Annulliamo la Distanza” con acronimo AnlaDi. Un'Associazione apolitica e democratica con operatività nazionale ed internazionale. L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, ne è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro. Oltre alla denominazione, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, dovrà essere indicato l'acronimo ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

Articolo 2

L'associazione ha sede principale in Firenze, Italia, ed ha carattere ed operatività internazionali. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire sedi periferiche in Italia o all'estero.

Tali sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: “Annulliamo la Distanza”, oltre all'acronimo AnlaDi e all'acronimo ONLUS.

Articolo 3

L'Associazione ha per scopo:

1. L'attività di Cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, realizzando principalmente progetti a favore dei bambini.
2. Sostenere progetti endogeni con i paesi in via di sviluppo mediante attività di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione.
3. Attività di formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo.
4. Promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione, finalizzate a creare una cultura di pace e solidarietà.
5. La collaborazione con Associazioni nazionali od internazionali che perseguono fini simili o complementari.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2057 salvo espressa deroga deliberata dall'Assemblea dei soci.

Patrimonio

Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
2. Eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio
3. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti

Articolo 6

Le risorse economiche dell'Associazione, necessarie al suo funzionamento, possono derivare da:

1. Quote sociali
2. Contributi privati
3. Contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di

- specifiche e documentate attività e progetti
4. Contributi di organismi internazionali
 5. Donazioni e lasciti testamentari
 6. Rimborsi derivanti da convenzioni
 7. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
 8. Ogni entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale

Articolo 7

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di Marzo successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile seguente.

Soci

Articolo 8

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità, mettendo a disposizione con continuità le proprie capacità ed il proprio tempo. L'ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo con decisione inappellabile.

L'attività in seno all'Associazione da parte dei Soci, deve essere prestata in modo personale, spontanea e gratuita. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale che viene decisa dal Consiglio Direttivo nell'importo e nella modalità di versamento.

Articolo 9

I Soci si distinguono in:

Soci FONDATORI, coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;

Soci SOSTENITORI, coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le varie iniziative;

Soci ORDINARI, coloro che sostengono le iniziative in modo saltuario.

Articolo 10

L'associato può recedere liberamente dall'Associazione dandone comunicato al Consiglio Direttivo che provvederà a cancellarlo dal registro degli associati.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione se, per un anno, non partecipa alla vita associativa, non versa la quota associativa annuale o se contravviene alle finalità statutarie. Il recesso e l'esclusione non comportano alcuna liquidazione. La decisione di esclusione dall'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

Consiglio Direttivo

Articolo 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. In caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla prima riunione, alla sua sostituzione, chiedendo la ratifica della nomina alla prima Assemblea dei Soci.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare un Consigliere o un Socio Sostenitore idonei per la Tesoreria

ed il Segretariato. Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo eventuali incarichi retribuiti, decisi singolarmente di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, o comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine alla predisposizione al consuntivo e al preventivo di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci ed all'ammontare della quota sociale.

La convocazione è fatta dal Presidente almeno otto giorni prima dell'adunanza, indicando l'ordine del giorno da trattare. Per la validità delle liberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale su apposito libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato nell'adunanza.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni.

A titolo esemplificativo da esecuzione alle decisioni prese dall'Assemblea, assume eventuali dipendenti determinandone la retribuzione, affitta o prende locali in gestione, quando fosse necessario risponde adeguatamente alle esigenze di un impegno di solidarietà più esteso.

Articolo 15

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, alla prima riunione.

Assemblea

Articolo 16

I Soci sono convocati in Assemblea di Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, mediante comunicazione diretta oppure, mediante affissione nella Sede sociale, con avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Articolo 17

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e di tre Provisori e su tutto quanto a lei demandato per legge o per statuto.

Articolo 18

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annua. I Soci possono farsi rappresentare, tramite delega, da altri Soci anche se membri del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio annuale e le deliberazioni in merito alle responsabilità dei Consiglieri. Il socio che interviene in Assemblea non può farsi carico di un numero di deleghe di altri Soci superiore a due.

Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, da chi viene nominato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere, il diritto di interventi in Assemblea. Delle riunioni assembleari si redige processo verbale.

Articolo 20

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci ed, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Revisori dei conti - Bilancio - Scioglimento

Articolo 21

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti con cadenza biennale dall'Assemblea dei Soci. Compito dei Revisori è di accertare la regolarità e trasparenza della contabilità sociale.

Redigeranno una relazione dei bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori di proprietà sociale, potranno procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Per l'attività sopra citata non percepiscono nessun tipo di compenso.

Articolo 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci riunitasi in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. L'Assemblea delibererà destinando i propri beni a un Ente analogo che abbia finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e/o volontariato.

Articolo 23

Tutte le controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione, o i suoi organismi amministrativi e rappresentativi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proibiviri da nominarsi in Assemblea dei Soci. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Il loro lodo è inappellabile.

Articolo 24

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e al regolamento interno dell'Associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.

Registrato a Borgo di San Lorenzo il 26 Maggio 2015 al numero 961 serie 1T